

Equitalia, atti notificati a mezzo posta

Notifica inesistente se non eseguita da agenti abilitati

Con la sentenza n. 909/05/09 del 23 ottobre scorso, la Commissione tributaria provinciale di Lecce ha affermato che è inesistente la notifica a mezzo posta degli atti di Equitalia eseguita direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato.

La vicenda trae origine dall'**omesso versamento d'imposte** (IVA, IRPEF e IRAP), contestato a un contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria. Essendo **decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto**, il Concessionario iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell'art. 77, D.P.R. n. 602/73. Tale iscrizione, ritenuta illegittima dallo stesso contribuente, viene da questo tempestivamente impugnata.

Il contribuente, in sede d'impugnazione, oltre a mettere in dubbio la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, contesta l'**inesistenza della notifica** del provvedimento stesso, poiché questo non è stato notificato tramite agente notificatore abilitato ed autorizzato.

Difatti, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di **notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento**, esso, tuttavia, individua espressamente quali **agenti notificatori** gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, secondo il contribuente, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Poiché, tuttavia, nel caso *de quo*, le condizioni di cui all'art. 26 cit. non sono state rispettate, il contribuente eccepisce l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato.

Avverso tale eccezione, poi, l'Agente della riscossione, a sostegno della legittimità del suo operato, invoca, invece, il solo secondo periodo del succitato art. 26, primo comma, secondo il quale "la **notifica** può essere eseguita anche mediante invio di **raccomandata con avviso di ricevimento**".

Tuttavia, stando al parere della Commissione adita, mentre il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'**elencazione tassativa** - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente

possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all'ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

In ragione di ciò, quindi, la Commissione tributaria, accogliendo le doglianze del contribuente, poiché nel caso *de quo* non risultano rispettate le condizioni tassative di cui all'art. 26 cit., dichiara la notifica dell'atto impugnato giuridicamente inesistente.

Orbene, alla luce di quanto enunciato, si può concludere rilevando che, innanzitutto, la sentenza della C.T.P. di Lecce n. 909/05/09 del 23 ottobre scorso, risulta **innovativa** su un tema delicato qual è per l'appunto quello delle notifiche e, nello specifico di quelle a mezzo posta, colmo di incertezze, come da ultimo statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze n. 9493 e n. 9377 del 2009, che tuttavia hanno affrontato l'argomento relativamente all'aspetto oggettivo e non, come nel caso *de quo*, soggettivo.

Ancor più importanti, infine, sono gli effetti che la sentenza in commento, laddove confermata dai giudici di grado superiore, potrebbe produrre nei confronti dell'Agente della riscossione, che, in ragione di tale pronuncia, assisterebbe alla dichiarazione d'inesistenza di tutte le notifiche, relative ai suoi atti, eseguite per posta direttamente e non da soggetto all'uopo abilitato così come prescritto dalla norma, peraltro con possibile condanna alle spese, come nel caso *de quo*.

(Commissione tributaria provinciale Lecce, Sentenza, Sez. V, 16/11/2009, n. 909)
27/11/2009